

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni: la generosità non tollera ripensamenti

di **Giovanni Valcarenghi**

La recente sentenza della Cassazione n.18757 del 5 settembre 2014 torna sull'argomento della **ritrattabilità della dichiarazione dei redditi** (nello specifico IVA, ma il principio è generale), cercando di **circoscrivere il perimetro** all'interno del quale può essere esercitata la facoltà di emendare l'originario modello.

Partiamo dal caso concreto per comprendere meglio.

Un contribuente ha **erroneamente qualificato talune operazioni IVA**, non avvedendosi che l'imposta connessa alle medesime **non era immediatamente esigibile**, **ma** poteva **beneficiare della sospensione**. In tal modo, ha compilato **la dichiarazione** annuale **inserendo anche l'IVA delle suddette operazioni**, incrementando così il debito nei confronti dell'Erario.

Non è stato **effettuato**, però, **il versamento** di tale imposta e, per conseguenza, **il debito rimasto insoluto** ha generato (probabilmente dopo l'emissione di un avviso bonario) **una iscrizione a ruolo** con emissione della relativa cartella esattoriale. Nelle more del procedimento di riscossione, lo stesso **contribuente** si era **avveduto dell'errore** ed aveva **emendato la originaria dichiarazione** annuale a proprio favore, **oltre il termine annuale** consentito dalla norma.

Impugnata la cartella, si è ottenuto **un rigetto del ricorso** tanto in Commissione Provinciale che Regionale; la vicenda, pertanto, è giunta sino alla Cassazione.

Analizzando la questione, i supremi Giudici riscontrano che **la dichiarazione** annuale è

in linea di principio emendabile e ritrattabile, se dalla medesima derivano oneri contributivi diversi e più gravosi rispetto al reale debito. Se il modello è una **esternazione di scienza**, il medesimo può essere **modificato** in ragione della **acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione** rispetto a quelli originariamente considerati.

Ma l'affermazione più rilevante è quella in forza della quale **il principio** prima affermato **non** può essere considerato come **avente validità assoluta**, posto che il medesimo **non permette la riformulazione ex novo** della dichiarazione.

Via libera, dunque, per la correzione di errori materiali o formali, mentre scatta il **semaforo rosso** ogni volta che si pretenda di **modificare un comportamento** che corrisponde ad **una delle possibili opzioni che il sistema mette nella disponibilità** del contribuente.

Tale “blocco”, secondo la Cassazione, si produce **ogni volta** che **sussiste un potere discrezionale nell' “an” e nel “quantum”** sull'obbligazione tributaria. Così, nella fattispecie in analisi, è stata ritenuta immune da vizi la sentenza della CTR che ha individuato nel comportamento del contribuente (che ha inserito in dichiarazione le operazioni ritenendo l'imposta già esigibile) la **manifestazione di una scelta**, vale a dire quella di **considerare comunque dovuta l'imposta**, anziché profittare del possibile regime di sospensione.

Se questo è lo scenario di riferimento, **non vi sono spazi di possibile ripensamento**, poiché non si è riscontrata la commissione di un errore bensì una opzione per un possibile comportamento.

Se si è compiuta una delle possibili scelte offerte dal sistema, senza commettere alcun errore, non sarebbe possibile operare alcun ravvedimento, nel senso che **l'eventuale nuova dichiarazione rettificativa** trasmessa resterebbe **del tutto irrilevante** per la liquidazione delle imposte dovute.

Si riprende, per comprendere meglio, il **ragionamento** che fu fatto **in passato** in relazione alla **mancata rateizzazione della plusvalenza in dichiarazione**; anche in quel caso, infatti, si affermò che l'avere assoggettato a tassazione l'intero importo non era un errore, bensì la manifestazione di una scelta tra quelle possibili. In particolare, l'amministrazione finanziaria affermò che, in tal caso, la

modifica della scelta era ammessa, purché esercitata
nel termine breve dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Memorizziamo, dunque,
il concetto:
l'emendabilità della dichiarazione è un punto fermo, ma la correzione deve
tradursi nella rimozione di un errore e
non nel semplice
cambiamento di una scelta originariamente operata. In tale ultimo caso, infatti,
è ammissibile cambiare idea, purché il mutamento della scelta sia fatto
entro il termine di presentazione della c.d. dichiarazione tardiva (90 giorni dalla scadenza
originaria).